



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2016/156 della Commissione, del 18 gennaio 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet e tolclofos-metile in o su determinati prodotti** ⁽¹⁾ 1
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/157 della Commissione, del 5 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 45

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2016/158 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che stabilisce disposizioni transitorie per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte in Croazia** [notificata con il numero C(2016) 501] ⁽¹⁾ 47
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2016/159 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che stabilisce le procedure per la presentazione delle domande di sovvenzione, delle richieste di pagamento e delle informazioni connesse, in relazione alle misure di emergenza contro gli organismi nocivi per le piante di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio** [notificata con il numero C(2016) 524] 51
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2016/160 della Commissione, del 5 febbraio 2016, relativa all'approvazione del sistema Toyota Motor Europe di illuminazione esterna efficiente mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio** ⁽¹⁾ 70

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2016/156 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2016

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet e tolclofos-metile in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze boscalid, clothianidin, thiamethoxam e tolclofos-metile sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per la sostanza folpet sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento.
- (2) Per la sostanza boscalid l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento ⁽²⁾. Essa ha proposto di modificare la definizione di residuo e ha concluso che per tutti gli LMR esaminati mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. L'Autorità ha dichiarato che è prevedibile un potenziale di accumulo di residui di boscalid nelle colture in avvicendamento, ha calcolato sia LMR che tengono conto di questo potenziale di accumulo, sia che non ne tengono conto, e ha lasciato ai responsabili della gestione dei rischi il compito di scegliere l'opzione necessaria. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità e che considera il potenziale di accumulo. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (3) Per la sostanza clothianidin l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento ⁽³⁾. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per noci di pecàn, papaie, patate, pomodori, peperoni, melanzane, mais dolce, cavolfiori, brassicacee a foglia, lattuga, cerfoglio, fagioli (freschi, senza baccello), piselli (freschi, senza baccello), lenticchie fresche, semi di cotone, sorgo in chicchi, cacao e radici di cicoria. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per agrumi, ciliegie, uva da tavola e da vino, fragole, ananas, meloni,

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for boscalid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di boscalid vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *EFSA Journal* 2014; 12(7):3799, 127 pagg.

⁽³⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for clothianidin and thiamethoxam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di clothianidin e thiamethoxam vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *EFSA Journal* 2014;12(12):3918, 120 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3918.

cocomeri/angurie, cavoli rapa e scarole alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

- (4) Per la sostanza thiamethoxam l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento ⁽¹⁾. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per le noci di pecan, pomacee, pesche, olive da tavola, banane, papaie, patate, rutabaghe, mais dolce, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, brassicacee a foglia, fagioli (freschi, con e senza baccello), piselli (freschi, senza baccello), lenticchie fresche, legumi da granella, semi di lino, arachidi, semi di papavero, semi di sesamo, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, semi di senape, semi di cotone, semi di zucca, cartamo, borragine, camelina/dorella, semi di canapa, semi di ricino, olive per la produzione di olio, avena in chicchi, segale in chicchi, cacao, barbabietole da zucchero (radici), suini (muscolo, fegato, reni), bovini (muscolo, fegato, reni), ovini (muscolo, fegato, reni) e caprini (muscolo, fegato, reni). Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per agrumi, albicocche, ciliegie, uva da tavola e da vino, fragole, ananas, meloni, cocomeri/angurie e scarole alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (5) Per la sostanza folpet l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento ⁽²⁾. Essa ha proposto di modificare la definizione di residuo e ha raccomandato di aumentare o mantenere invariati gli LMR vigenti per alcuni prodotti. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per fragole, olive da tavola, patate, ravanelli, salsefica o barba di becco, pomodori, meloni, olive per la produzione di olio, orzo in chicchi, frumento in chicchi, luppolo (essiccato), pollame (carne, tessuto adiposo, fegato) e uova di volatili alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che, per quanto riguarda gli LMR per aglio, cipolle, scalogni, cipolline, cavoli rapa, lattuga, scarola, spinaci e fagioli (freschi, senza baccelli) non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati al limite specifico di determinazione.
- (6) Per la sostanza tolclofos-metile l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento ⁽³⁾. L'Autorità ha raccomandato di mantenere gli LMR per le patate e ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per ravanelli, broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, dolcetta, lattuga, scarola (indivia a foglie larghe), crescione, crescione inglese, rucola, senape juncea, foglie e germogli di Brassica spp., alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per rutabaghe, rape, cavoli cinesi, cavoli ricci, cavoli rapa, sedano, suini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), bovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), pollame (muscolo, tessuto adiposo e fegato), latte (vaccino, ovino, caprino) e uova di volatili non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati al limite specifico di determinazione.

⁽¹⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for clothianidin and thiamethoxam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di clothianidin e thiamethoxam vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *EFSA Journal* 2014; 12(12):3918, 120 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3918.

⁽²⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for folpet according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di folpet vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *EFSA Journal* 2014; 12(5):3700, 55 pagg.

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2014. *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolclofos-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di tolclofos-metile vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *EFSA Journal* 2014; 12(12):3920, 42 pagg.

- (7) Per quanto riguarda i prodotti in cui l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati al limite specifico di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.
- (9) Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (11) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 396/2005 di conseguenza.
- (12) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.
- (13) Prima di rendere applicabili gli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti realizzati prima del 26 agosto 2016.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 26 agosto 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:

1) L'allegato II è così modificato:

a) la colonna relativa alla sostanza folpet è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(*)	Somma di folpet e ftalimide espressa in folpet (R)
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	0,03 (*)
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri	
0120000	Frutta a guscio	0,07 (*)
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri	

(1)	(2)	(3)
0130000	Pomacee	0,03 (*)
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri	
0140000	Drupacee	0,03 (*)
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri	
0150000	Bacche e piccola frutta	
0151000	a) <i>Uve</i>	
0151010	Uve da tavola	6
0151020	Uve da vino	20
0152000	b) <i>Fragole</i>	5 (+)
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	0,03 (*)
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri	
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	0,03 (*)
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti d'America/mirtilli americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	

(1)	(2)	(3)
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzeruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri	
0160000	Frutta varia con	
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>	
0161010	Datteri	0,03 (*)
0161020	Fichi	0,03 (*)
0161030	Olive da tavola	0,15 (*) (+)
0161040	Kumquat	0,03 (*)
0161050	Carambole	0,03 (*)
0161060	Cachi	0,03 (*)
0161070	Jambul/jambolan	0,03 (*)
0161990	Altri	0,03 (*)
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	0,03 (*)
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri	
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>	0,03 (*)
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	

(1)	(2)	(3)
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri	
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	
0211000	a) <i>Patate</i>	0,06 (*) (+)
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	0,03 (*)
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri	
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>	
0213010	Bietole	0,03 (*)
0213020	Carote	0,03 (*)
0213030	Sedano rapa	0,03 (*)
0213040	Barbaforte/rafano/cren	0,03 (*)
0213050	Topinambur	0,03 (*)
0213060	Pastinaca	0,03 (*)
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	0,03 (*)
0213080	Ravanelli	0,04 (*) (+)
0213090	Salsefrica	0,04 (*) (+)
0213100	Rutabaga	0,03 (*)
0213110	Rape	0,03 (*)
0213990	Altri	0,03 (*)
0220000	Ortaggi a bulbo	0,03 (*)
0220010	Aglio	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri	

(1)	(2)	(3)
0230000	Ortaggi a frutto	
0231000	a) <i>Solanacee</i>	
0231010	Pomodori	5 (+)
0231020	Peperoni	0,03 (*)
0231030	Melanzane	0,03 (*)
0231040	Gombi	0,03 (*)
0231990	Altri	0,03 (*)
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	0,03 (*)
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri	
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	
0233010	Meloni	0,4 (+)
0233020	Zucche	0,03 (*)
0233030	Cocomeri/angurie	0,03 (*)
0233990	Altri	0,03 (*)
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	0,03 (*)
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,03 (*)
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,03 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri	
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri	

(1)	(2)	(3)
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri	
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	0,03 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri	
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	0,03 (*)
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole	
0252990	Altri	
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,03 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,03 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,03 (*)
0256000	f) <i>erbe fresche e fiori commestibili</i>	0,06 (*)
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	

(1)	(2)	(3)
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri	
0260000	Legumi	0,03 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri	
0270000	Ortaggi a stelo	0,03 (*)
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri	
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,03 (*)
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,03 (*)

(1)	(2)	(3)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,07 (*)
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	
0401000	Semi oleaginosi	0,07 (*)
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	0,15 (*) (+)
0402020	Semi di palma	0,07 (*)
0402030	Frutti di palma	0,07 (*)
0402040	Capoc	0,07 (*)
0402990	Altri	0,07 (*)

(1)	(2)	(3)
0500000	CEREALI	
0500010	Orzo	1 (+)
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,07 (*)
0500030	Mais/granturco	0,07 (*)
0500040	Miglio	0,07 (*)
0500050	Avena	0,07 (*)
0500060	Riso	0,07 (*)
0500070	Segale	0,07 (*)
0500080	Sorgo	0,07 (*)
0500090	Frumento	0,4 (+)
0500990	Altri	0,07 (*)
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	0,1 (*)
0610000	Tè	
0620000	Chicchi di caffè	
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) <i>Fiori</i>	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri	
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri	

(1)	(2)	(3)
0633000	c) <i>Radici</i>	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri	
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	
0640000	Semi di cacao	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	
0700000	LUPPOLO	400 (+)
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,1 (*)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri	
0820000	Frutta	0,1 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	

(1)	(2)	(3)
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri	
0830000	Spezie da corteccia	0,1 (*)
0830010	Cannella	
0830990	Altri	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	0,1 (*)
0840020	Zenzero	0,1 (*)
0840030	Curcuma	0,1 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)
0840990	Altri	0,1 (*)
0850000	Spezie da bocci	0,1 (*)
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,1 (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri	
0870000	Spezie da arilli	0,1 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,03 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri	

(1)	(2)	(3)
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI	0,05 (*)
1010000	Tessuti provenienti da	
1011000	a) <i>Suini</i>	
1011010	Muscolo	
1011020	Tessuto adiposo	
1011030	Fegato	
1011040	Rene	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1011990	Altri	
1012000	b) <i>Bovini</i>	
1012010	Muscolo	
1012020	Tessuto adiposo	
1012030	Fegato	
1012040	Rene	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1012990	Altri	
1013000	c) <i>Ovini</i>	
1013010	Muscolo	
1013020	Tessuto adiposo	
1013030	Fegato	
1013040	Rene	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013990	Altri	
1014000	d) <i>Caprini</i>	
1014010	Muscolo	
1014020	Tessuto adiposo	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014990	Altri	

(1)	(2)	(3)
1015000	e) <i>Equidi</i>	
1015010	Muscolo	
1015020	Tessuto adiposo	
1015030	Fegato	
1015040	Rene	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1015990	Altri	
1016000	f) <i>Pollame</i>	
1016010	Muscolo	(+)
1016020	Tessuto adiposo	(+)
1016030	Fegato	(+)
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri	
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>	
1017010	Muscolo	
1017020	Tessuto adiposo	
1017030	Fegato	
1017040	Rene	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1017990	Altri	
1020000	Latte	
1020010	Bovini	
1020020	Ovini	
1020030	Caprini	
1020040	Equidi	
1020990	Altri	

(1)	(2)	(3)
1030000	Uova di volatili	(+)
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	
1050000	Anfibi e rettili	
1060000	Animali invertebrati terrestri	
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(^a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Somma di folpet e ftalimide espressa in folpet (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice:

codice 1000000 eccetto 1040000: Ftalimide espressa in folpet

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0152000 b) Fragole

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0161030 Olive da tavola

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0211000 a) Patate

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0213080 Ravanelli

0213090 Salsefrica

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0231010 Pomodori

0233010 Meloni

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0402010 Olive da olio

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500010 Orzo

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500090 Frumento

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0700000 LUPPOLO

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla natura e all'entità dei residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1016010 Muscolo

1016020 Tessuto adiposo

1016030 Fegato

1030000 Uova di volatili

1030010 Galline

1030020 Anatre

1030030 Oche

1030040 Quaglie»

b) sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze boscalid, clothianidin, thiamethoxam e tolclofos-metile:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ⁽⁴⁾	Boscalid (F) (A)	Clothianidin	Thiamethoxam	Tolclofos-metile (F)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0100000	FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO				0,01 (*)
0110000	Agrumi	2 (+)	0,06 (+)	0,15 (+)	
0110010	Pompelmi				
0110020	Arance dolci				
0110030	Limoni				
0110040	Limette/lime				
0110050	Mandarini				
0110990	Altri				
0120000	Frutta a guscio	(+)	0,01 (*)		
0120010	Mandorle dolci	0,05 (*)		0,01 (*)	
0120020	Noci del Brasile	0,05 (*)		0,01 (*)	
0120030	Noci di anacardi	0,05 (*)		0,01 (*)	
0120040	Castagne e marroni	0,05 (*)		0,01 (*)	
0120050	Noci di cocco	0,05 (*)		0,01 (*)	
0120060	Nocciole	0,05 (*)		0,01 (*)	
0120070	Noci del Queensland	0,05 (*)		0,01 (*)	
0120080	Noci di pecàn	0,05 (*)		0,02 (*)	
0120090	Pinoli	0,05 (*)		0,01 (*)	
0120100	Pistacchi	1		0,01 (*)	
0120110	Noci comuni	0,05 (*)		0,01 (*)	
0120990	Altri	0,05 (*)		0,01 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0130000	Pomacee		0,4	0,3	
0130010	Mele	2 (+)			
0130020	Pere	1,5 (+)			
0130030	Cotogne	1,5 (+)			
0130040	Nespole	0,01 (*)			
0130050	Nespole del Giappone	0,01 (*)			
0130990	Altri	0,01 (*)			
0140000	Drupacee				
0140010	Albicocche	5 (+)	0,15	0,07 (+)	
0140020	Ciliege (dolci)	4 (+)	0,03 (+)	0,6 (+)	
0140030	Pesche	5 (+)	0,15	0,07	
0140040	Prugne	3 (+)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0140990	Altri	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0150000	Bacche e piccola frutta				
0151000	a) <i>Uve</i>	5 (+)	0,7 (+)	0,4 (+)	
0151010	Uve da tavola				
0151020	Uve da vino				
0152000	b) <i>Fragole</i>	6 (+)	0,02 (*) (+)	0,3 (+)	
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	10 (+)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0153010	More di rovo				
0153020	More selvatiche				
0153030	Lamponi (rossi e gialli)				
0153990	Altri				
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	15 (+)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0154010	Mirtilli				
0154020	Mirtilli giganti d'America/mirtilli americani				
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)				
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)				
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0154060	More di gelso (nero e bianco)				
0154070	Azzeruoli				
0154080	Bacche di sambuco				
0154990	Altri				
0160000	Frutta varia con				
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>	0,01 (*)			
0161010	Datteri		0,01 (*)	0,01 (*)	
0161020	Fichi		0,01 (*)	0,01 (*)	
0161030	Olive da tavola		0,09	0,4	
0161040	Kumquat		0,01 (*)	0,01 (*)	
0161050	Carambole		0,01 (*)	0,01 (*)	
0161060	Cachi		0,01 (*)	0,01 (*)	
0161070	Jambul/jambolan		0,01 (*)	0,01 (*)	
0161990	Altri		0,01 (*)	0,01 (*)	
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>		0,01 (*)	0,01 (*)	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	5 (+)			
0162020	Litci	0,01 (*)			
0162030	Frutti della passione/maracuja	0,01 (*)			
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	0,01 (*)			
0162050	Melastelle/cainette	0,01 (*)			
0162060	Cachi di Virginia	0,01 (*)			
0162990	Altri	0,01 (*)			
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>				
0163010	Avocado	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0163020	Banane	0,6 (+)	0,02	0,02 (*)	
0163030	Manghi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0163040	Papaie	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	
0163050	Melograni	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0163070	Guaiave/guave	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0163080	Ananas	0,01 (*)	0,02 (*) (+)	0,02 (*) (+)	
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0163100	Durian	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0163990	Altri	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI				
0210000	Ortaggi a radice e tubero				
0211000	a) <i>Patate</i>	2 (+)	0,03	0,07	0,01 (*)
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	2	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0212010	Radici di cassava/manioca	(+)			
0212020	Patate dolci	(+)			
0212030	Ignami	(+)			
0212040	Maranta/arrow root	(+)			
0212990	Altri				
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>	(+)			
0213010	Bietole	4	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0213020	Carote	2	0,06	0,3	0,01 (*)
0213030	Sedano rapa	2	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0213040	Barbaforte/rafano/cren	2	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0213050	Topinambur	2	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0213060	Pastinaca	2	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	2	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0213080	Ravanelli	2	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (+)
0213090	Salsefrica	2	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0213100	Rutabaga	2	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0213110	Rape	2	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0213990	Altri	2	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0220000	Ortaggi a bulbo	(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0220010	Aglio	5			
0220020	Cipolle	5			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0220030	Scalogni	5			
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	6			
0220990	Altri	0,5			
0230000	Ortaggi a frutto				0,1 (*)
0231000	a) <i>Solanacee</i>	3 (+)			
0231010	Pomodori		0,04	0,2	
0231020	Peperoni		0,04	0,7	
0231030	Melanzane		0,04	0,2	
0231040	Gombi		0,01 (*)	0,01 (*)	
0231990	Altri		0,01 (*)	0,01 (*)	
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	4 (+)			
0232010	Cetrioli		0,02 (*)	0,5	
0232020	Cetriolini		0,01 (*)	0,01 (*)	
0232030	Zucchine		0,02 (*)	0,5	
0232990	Altri		0,01 (*)	0,01 (*)	
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	3 (+)			
0233010	Meloni		0,02 (*) (+)	0,15 (+)	
0233020	Zucche		0,01 (*)	0,01 (*)	
0233030	Cocomeri/angurie		0,02 (*) (+)	0,15 (+)	
0233990	Altri		0,01 (*)	0,01 (*)	
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	0,05 (+)	0,01 (*)	0,02 (*)	
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,9	0,01 (*)	0,01 (*)	
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)				0,01 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	5	0,02 (*)		
0241010	Cavoli broccoli	(+)		0,3	(+)
0241020	Cavolfiori	(+)		0,02 (*)	(+)
0241990	Altri			0,01 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	5	0,02 (*)	0,02 (*)	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	(+)			(+)
0242020	Cavoli cappucci	(+)			(+)
0242990	Altri				
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	9	0,3	0,02 (*)	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	(+)			
0243020	Cavoli ricci	(+)			
0243990	Altri				
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	5 (+)	0,04 (+)	0,01 (*)	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili				
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	50 (+)			(+)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella		0,01 (*)	0,01 (*)	0,9
0251020	Lattughe		0,1	5	2
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe		0,1 (+)	5 (+)	0,9
0251040	Crescione e altri germogli e gemme		0,01 (*)	0,01 (*)	0,9
0251050	Barbarea		0,01 (*)	0,01 (*)	0,9
0251060	Rucola		0,01 (*)	0,01 (*)	0,9
0251070	Senape juncea		0,01 (*)	0,01 (*)	0,9
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,9
0251990	Altri		0,01 (*)	0,01 (*)	0,9
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0252010	Spinaci	50 (+)			
0252020	Portulaca/porcellana	0,9 (+)			
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole	30 (+)			
0252990	Altri	0,9			
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	7 (+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0256000	f) <i>erbe fresche e fiori commestibili</i>	50 (+)	1,5	0,02 (*)	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio				
0256020	Erba cipollina				
0256030	Foglie di sedano				
0256040	Prezzemolo				
0256050	Salvia				
0256060	Rosmarino				
0256070	Timo				
0256080	Basilico e fiori commestibili				
0256090	Foglie di alloro/lauro				
0256100	Dragoncello				
0256990	Altri				
0260000	Legumi				0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	5 (+)	0,2	0,3	
0260020	Fagioli (senza baccello)	3 (+)	0,01 (*)	0,02 (*)	
0260030	Piselli (con baccello)	5 (+)	0,2	0,3	
0260040	Piselli (senza baccello)	3 (+)	0,01 (*)	0,02 (*)	
0260050	Lenticchie	3 (+)	0,01 (*)	0,02*	
0260990	Altri	0,06	0,01*	0,01*	
0270000	Ortaggi a stelo				0,01 (*)
0270010	Asparagi	0,9 (+)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0270020	Cardi	0,9 (+)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0270030	Sedani	9 (+)	0,04	1	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	9 (+)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0270050	Carciofi	5 (+)	0,05	0,5	
0270060	Porri	9 (+)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0270070	Rabarbaro	0,9 (+)	0,01 (*)	0,01 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0270090	Cuori di palma	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0270990	Altri	0,5	0,01 (*)	0,01 (*)	
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati				
0280020	Funghi selvatici				
0280990	Muschi e licheni				
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	3 (+)	0,02	0,04	0,01 (*)
0300010	Fagioli				
0300020	Lenticchie				
0300030	Piselli				
0300040	Lupini/semi di lupini				
0300990	Altri				
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI				0,01 (*)
0401000	Semi oleaginosi	(+)	0,02 (*)		
0401010	Semi di lino	1		0,02 (*)	
0401020	Semi di arachide	1		0,02 (*)	
0401030	Semi di papavero	1		0,02 (*)	
0401040	Semi di sesamo	1		0,02 (*)	
0401050	Semi di girasole	1		0,02 (*)	
0401060	Semi di colza	1		0,02 (*)	
0401070	Semi di soia	3		0,04	
0401080	Semi di senape	1		0,02 (*)	
0401090	Semi di cotone	1		0,02 (*)	
0401100	Semi di zucca	1		0,02 (*)	
0401110	Semi di cartamo	1		0,02 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0401120	Semi di borragine	1		0,02 (*)	
0401130	Semi di camelina/dorella	1		0,02 (*)	
0401140	Semi di canapa	1		0,02 (*)	
0401150	Semi di ricino	1		0,02 (*)	
0401990	Altri	0,06		0,01 (*)	
0402000	Frutti oleaginosi	0,01 (*)			
0402010	Olive da olio		0,09	0,4	
0402020	Semi di palma		0,01 (*)	0,01 (*)	
0402030	Frutti di palma		0,01 (*)	0,01 (*)	
0402040	Capoc		0,01 (*)	0,01 (*)	
0402990	Altri		0,01 (*)	0,01 (*)	
0500000	CEREALI	(+)			0,01 (*)
0500010	Orzo	4	0,04	0,4	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,15	0,01 (*)	0,01 (*)	
0500030	Mais/granturco	0,15	0,02 (*)	0,05	
0500040	Miglio	0,15	0,01 (*)	0,01 (*)	
0500050	Avena	4	0,02 (*)	0,02 (*)	
0500060	Riso	0,15	0,5	0,01 (*)	
0500070	Segale	0,8	0,02 (*)	0,02 (*)	
0500080	Sorgo	0,15	0,01 (*)	0,01 (*)	
0500090	Frumento	0,8	0,02 (*)	0,05	
0500990	Altri	0,15	0,01 (*)	0,01 (*)	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE				0,05 (*)
0610000	Tè	0,01 (*)	0,7	20	
0620000	Chicchi di caffè	0,05 (*) (+)	0,05	0,2	
0630000	Infusioni di erbe da		0,05 (*)	0,05 (*)	
0631000	a) <i>Fiori</i>	0,9 (+)			
0631010	Camomilla				
0631020	Ibisco/rosella				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0631030	Rosa				
0631040	Gelsomino				
0631050	Tiglio				
0631990	Altri				
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	0,9 (+)			
0632010	Fragola				
0632020	Rooibos				
0632030	Mate				
0632990	Altri				
0633000	c) <i>Radici</i>	3 (+)			
0633010	Valeriana				
0633020	Ginseng				
0633990	Altri				
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	0,01 (*)			
0640000	Semi di cacao	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	
0700000	LUPPOLO	80 (+)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	SPEZIE	(+)			
0810000	Semi	0,9	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde				
0810020	Grano nero/cumino nero				
0810030	Sedano				
0810040	Coriandolo				
0810050	Cumino				
0810060	Aneto				
0810070	Finocchio				
0810080	Fieno greco				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0810090	Noce moscata				
0810990	Altri				
0820000	Frutta	0,9	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato				
0820020	Pepe di Sichuan				
0820030	Carvi				
0820040	Cardamomo				
0820050	Bacche di ginepro				
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)				
0820070	Vaniglia				
0820080	Tamarindo				
0820990	Altri				
0830000	Spezie da corteccia	0,9	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella				
0830990	Altri				
0840000	Spezie da radici e rizomi				
0840010	Liquirizia	0,4	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,4	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840030	Curcuma	0,4	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)	(+)	(+)
0840990	Altri	0,4	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850000	Spezie da bocci	0,9	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano				
0850020	Capperi				
0850990	Altri				
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,9	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano				
0860990	Altri				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0870000	Spezie da arilli	0,9	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis				
0870990	Altri				
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO				0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	0,4 (+)	0,02 (*)	0,02 (*)	
0900020	Canne da zucchero	7 (+)	0,4	0,01 (*)	
0900030	Radici di cicoria	0,4 (+)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0900990	Altri	0,5	0,01 (*)	0,01 (*)	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI				
1010000	Tessuti provenienti da				0,01 (*)
1011000	a) <i>Suini</i>				
1011010	Muscolo	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02	
1011020	Tessuto adiposo	0,07	0,02 (*)	0,01 (*)	
1011030	Fegato	0,05 (*)	0,2	0,01 (*)	
1011040	Rene	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07	0,2	0,02	
1011990	Altri	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
1012000	b) <i>Bovini</i>				
1012010	Muscolo	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02	
1012020	Tessuto adiposo	0,3	0,02 (*)	0,01 (*)	
1012030	Fegato	0,2 (+)	0,2	0,01 (*)	
1012040	Rene	0,2	0,02 (*)	0,01 (*)	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,3	0,2	0,02	
1012990	Altri	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
1013000	c) <i>Ovini</i>				
1013010	Muscolo	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02	
1013020	Tessuto adiposo	0,3	0,02 (*)	0,01 (*)	
1013030	Fegato	0,2 (+)	0,2	0,01 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1013040	Rene	0,2	0,02 (*)	0,01 (*)	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,3	0,2	0,02	
1013990	Altri	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
1014000	d) <i>Caprini</i>				
1014010	Muscolo	0,2	0,02 (*)	0,02	
1014020	Tessuto adiposo	0,3	0,02 (*)	0,01 (*)	
1014030	Fegato	0,2 (+)	0,2	0,01 (*)	
1014040	Rene	0,2	0,02 (*)	0,01 (*)	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,3	0,2	0,02	
1014990	Altri	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
1015000	e) <i>Equidi</i>				
1015010	Muscolo	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02	
1015020	Tessuto adiposo	0,3	0,02 (*)	0,01 (*)	
1015030	Fegato	0,2	0,2	0,01 (*)	
1015040	Rene	0,2	0,02 (*)	0,01 (*)	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,3	0,2	0,02	
1015990	Altri	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
1016000	f) <i>Pollame</i>			0,01 (*)	
1016010	Muscolo	0,01 (*)	0,01 (*)		
1016020	Tessuto adiposo	0,08	0,01 (*)		
1016030	Fegato	0,15 (+)	0,1		
1016040	Rene	0,05 (*)	0,01 (*)		
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,15	0,1		
1016990	Altri	0,05 (*)	0,01 (*)		
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>				
1017010	Muscolo	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02	
1017020	Tessuto adiposo	0,3	0,02 (*)	0,01 (*)	
1017030	Fegato	0,2	0,2	0,01 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1017040	Rene	0,2	0,02 (*)	0,01 (*)	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,3	0,2	0,02	
1017990	Altri	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
1020000	Latte	0,02	0,02	0,05	0,01 (*)
1020010	Bovini				
1020020	Ovini				
1020030	Caprini				
1020040	Equidi				
1020990	Altri				
1030000	Uova di volatili	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1030010	Galline				
1030020	Anatre				
1030030	Oche				
1030040	Quaglie				
1030990	Altri				
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(^a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

Boscalid (F) (R) (A)

(A) = Nota per la definizione del residuo: I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per la sostanza 2-cloro-N-(4'-cloro-5-idrossibifenil-2-il)nicotinammide non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato della norma di riferimento indicata nella prima frase entro il 6 febbraio 2017, oppure, qualora tale norma di riferimento non sia disponibile entro tale data, della sua mancanza.

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice:

codice 1000000 eccetto 1040000, 1011010, 1011020, 1011050, 1012010, 1012020, 1012050, 1013010, 1013020, 1013050, 1014010, 1014020, 1014050, 1015010, 1015020, 1015050, 1016010, 1016020, 1017010, 1017020, 1017050, 1020000, 1030000: somma di boscalid e del suo idrossimetabolita 2-cloro-N-(4'-cloro-5-idrossibifenil-2-il)nicotinammide (libero e coniugato) espressa in boscalid

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110000 Agrumi

0110010 Pompelmi

0110020 Arance dolci

0110030 Limoni

0110040 Limette/lime

0110050 Mandarini

0120000 Frutta a guscio

0120010 Mandorle dolci

0120020 Noci del Brasile

0120030 Noci di anacardi

0120040 Castagne e marroni

0120050 Noci di cocco

0120060 Nocciole

0120070 Noci del Queensland

0120080 Noci di pecan

0120090 Pinoli

0120100 Pistacchi

0120110 Noci comuni

0130010 Mele

0130020 Pere

0130030 Cotogne

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140010 Albicocche

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140020 Ciliege (dolci)

0140030 Pesche

0140040 Prugne

0151000 a) Uve

0151010 Uve da tavola

0151020 Uve da vino

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0152000 b) Fragole

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0153000 c) Frutti di piante arbustive

0153010 More di rovo

0153020 More selvatiche

0153030 Lamponi (rossi e gialli)

0154000 d) Altra piccola frutta e bacche

0154010 Mirtilli

0154020 Mirtilli giganti d'America/mirtilli americani

0154030 Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0154050 Rosa canina (cinorrodoni)

0154060 More di gelso (nero e bianco)

0154070 Azzeruoli

0154080 Bacche di sambuco

0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli)

0163020 Banane

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0211000 a) Patate

0212010 Radici di cassava/manioca

0212020 Patate dolci

- 0212030** Ignami
- 0212040** Maranta/arrow root
- 0213000** c) Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero
- 0213010** Bietole
- 0213020** Carote
- 0213030** Sedano rapa
- 0213040** Barbaforte/rafano/cren

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (per le colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0213050 Topinambur

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

- 0213060** Pastinaca
- 0213070** Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo
- 0213080** Ravanelli
- 0213090** Salsefrica
- 0213100** Rutabaga
- 0213110** Rape
- 0220000** Ortaggi a bulbo
- 0220010** Aglio
- 0220020** Cipolle
- 0220030** Scalogni
- 0220040** Cipolline/cipolle verdi e cipollette
- 0231000** a) Solanacee
- 0231010** Pomodori
- 0231020** Peperoni
- 0231030** Melanzane
- 0231040** Gombi
- 0232000** b) Cucurbitacee con buccia commestibile
- 0232010** Cetrioli
- 0232020** Cetriolini
- 0232030** Zucchine

0233000 b) Cucurbitacee con buccia non commestibile

0233010 Meloni

0233020 Zucche

0233030 Cocomeri/angurie

0234000 d) Mais dolce

0241010 Cavoli broccoli

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (per le colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0241020 Cavolfiori

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0242010 Cavoletti di Bruxelles

0242020 Cavoli cappucci

0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai

0243020 Cavoli ricci

0244000 d) Cavoli rapa

0251000 a) Lattughe e insalate

0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella

0251020 Lattughe

0251030 Scarola/indivia a foglie larghe

0251040 Crescione e altri germogli e gemme

0251050 Barbarea

0251060 Rucola

0251070 Senape juncea

0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

0252010 Spinaci

0252020 Portulaca/porcellana

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (per le colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0252030 Foglie di bietole da costa e di barbabietole

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

- 0253000** c) **Foglie di vite e specie simili**
- 0254000** d) **Crescione acquatico**
- 0255000** e) **Cicoria Witloof/cicoria belga**
- 0256000** f) **erbe fresche e fiori commestibili**
- 0256010** **Cerfoglio**
- 0256020** **Erba cipollina**
- 0256030** **Foglie di sedano**
- 0256040** **Prezzemolo**
- 0256050** **Salvia**
- 0256060** **Rosmarino**
- 0256070** **Timo**
- 0256080** **Basilico e fiori commestibili**
- 0256090** **Foglie di alloro/lauro**
- 0256100** **Dragoncello**
- 0260010** **Fagioli (con baccello)**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (per le colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

- 0260020** **Fagioli (senza baccello)**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

- 0260030** **Piselli (con baccello)**
- 0260040** **Piselli (senza baccello)**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (per le colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

- 0260050** **Lenticchie**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

- 0270010** **Asparagi**
- 0270020** **Cardi**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (per le colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0270030 Sedani

0270040 Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0270050 Carciofi

0270060 Porri

0270070 Rabarbaro

0270080 Germogli di bambù

0270090 Cuori di palma

0300000 LEGUMI DA GRANELLA

0300010 Fagioli

0300020 Lenticchie

0300030 Piselli

0300040 Lupini/semi di lupini

0401000 Semi oleaginosi

0401010 Semi di lino

0401020 Semi di arachide

0401030 Semi di papavero

0401040 Semi di sesamo

0401050 Semi di girasole

0401060 Semi di colza

0401070 Semi di soia

0401080 Semi di senape

0401090 Semi di cotone

0401100 Semi di zucca

0401110 Semi di cartamo

0401120 Semi di borragine

0401130 Semi di camelina/dorella

0401140 Semi di canapa

0401150 Semi di ricino

0500000	CEREALI
0500010	Orzo
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali
0500030	Mais/granturco
0500040	Miglio
0500050	Avena
0500060	Riso
0500070	Segale
0500080	Sorgo
0500090	Fruento

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0620000 Chicchi di caffè

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0631000 a) Fiori

0631010 Camomilla

0631020 Ibisco/rosella

0631030 Rosa

0631040 Gelsomino

0631050 Tiglio

0632000 b) Foglie ed erbe

0632010 Fragola

0632020 Rooibos

0632030 Mate

0633000 c) Radici

0633010 Valeriana

0633020 Ginseng

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0700000 LUPPOLO

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0800000	SPEZIE
0810000	Semi
0810010	Anice verde
0810020	Grano nero/cumino nero
0810030	Sedano
0810040	Coriandolo
0810050	Cumino
0810060	Aneto
0810070	Finocchio
0810080	Fieno greco
0810090	Noce moscata
0820000	Frutta
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato
0820020	Pepe di Sichuan
0820030	Carvi
0820040	Cardamomo
0820050	Bacche di ginepro
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)
0820070	Vaniglia
0820080	Tamarindo
0830000	Spezie da corteccia
0830010	Cannella
0840000	Spezie da radici e rizomi
0840010	Liquirizia
0840020	Zenzero
0840030	Curcuma

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040	Barbaforte/rafano/cren
----------------	-------------------------------

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0850000 **Spezie da bocci**

0850010 **Chiodi di garofano**

0850020 **Capperi**

0860000 **Spezie da pistilli di fiori**

0860010 **Zafferano**

0870000 **Spezie da arilli**

0870010 **Macis**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900010 **Barbabietole da zucchero**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900020 **Canne da zucchero**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900030 **Radici di cicoria**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al destino della porzione di piridina. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1012030 **Fegato**

1013030 **Fegato**

1014030 **Fegato**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al destino della porzione di piridina e alla natura e all'entità dei residui combinati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1016030 **Fegato**

Clothianidin

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110000 **Agrumi**

0110010 **Pompelmi**

0110020 Arance dolci

0110030 Limoni

0110040 Limette/lime

0110050 Mandarini

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui in relazione al thiamethoxam. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140020 Ciliege (dolci)

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0151000 a) Uve

0151010 Uve da tavola

0151020 Uve da vino

0152000 b) Fragole

0163080 Ananas

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui in relazione al thiamethoxam. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0233010 Meloni

0233030 Cocomeri/angurie

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0244000 d) Cavoli rapa

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui in relazione al thiamethoxam. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0251030 Scarola/indivia a foglie larghe

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

Thiamethoxam

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110000 Agrumi

- 0110010** **Pompelmi**
- 0110020** **Arance dolci**
- 0110030** **Limoni**
- 0110040** **Limette/lime**
- 0110050** **Mandarini**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

- 0140010** **Albicocche**
- 0140020** **Ciliege (dolci)**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

- 0151000** **a) Uve**
- 0151010** **Uve da tavola**
- 0151020** **Uve da vino**
- 0152000** **b) Fragole**
- 0163080** **Ananas**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

- 0233010** **Meloni**
- 0233030** **Cocomeri/angurie**
- 0251030** **Scarola/indivia a foglie larghe**

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

- 0840040** **Barbaforte/rafano/cren**

Tolclofos-metile (F)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

- 0213080** **Ravanelli**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, ai dati tossicologici per gli zuccheri coniugati dei metaboliti ph-CH₃ e TM-CH₂OH e alle sperimentazioni sui residui, compresa l'analisi degli zuccheri coniugati dei metaboliti ph-CH₃ e TM-CH₂OH. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

- 0241010** **Cavoli broccoli**
- 0241020** **Cavolfiori**

0242010	Cavoletti di Bruxelles
0242020	Cavoli cappucci
0251000	a) Lattughe e insalate
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella
0251020	Lattughe
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe
0251040	Crescione e altri germogli e gemme
0251050	Barbarea
0251060	Rucola
0251070	Senape juncea
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 **Barbaforte/rafano/cren»**

2) L'allegato III è così modificato:

- a) nella parte A sono sopresse le colonne relative alle sostanze boscalid, clothianidin, thiamethoxam e tolclofosmetile;
 - b) nella parte B è soppressa la colonna relativa alla sostanza folpet.
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/157 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	253,6
	IL	236,2
	MA	89,7
	TN	85,0
	TR	113,5
	ZZ	155,6
0707 00 05	MA	85,6
	TR	180,4
	ZZ	133,0
0709 91 00	EG	194,3
	ZZ	194,3
0709 93 10	MA	43,4
	TR	141,3
	ZZ	92,4
0805 10 20	EG	49,2
	MA	57,3
	TN	49,7
	TR	48,1
	ZZ	51,1
0805 20 10	IL	134,7
	MA	79,7
	TR	102,3
	ZZ	105,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	EG	72,6
	IL	144,4
	MA	126,5
	TR	68,7
	ZZ	103,1
0805 50 10	TR	94,0
	ZZ	94,0
0808 10 80	CL	87,7
	ZZ	87,7
0808 30 90	CN	69,1
	TR	81,0
	ZA	137,7
	ZZ	95,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/158 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2016

che stabilisce disposizioni transitorie per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte in Croazia

[notificata con il numero C(2016) 501]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'atto di adesione della Croazia,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, in base ai principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo. Esso dispone che gli operatori del settore alimentare devono rispettare i requisiti strutturali basati su tali principi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 853/2004 integra le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 852/2004. Le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 comprendono requisiti specifici per gli stabilimenti di trasformazione delle carni e del latte.
- (3) In conformità all'allegato V dell'atto di adesione della Croazia, alcuni requisiti strutturali di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 non si applicano ad alcuni stabilimenti in Croazia fino al 31 dicembre 2015. Tali stabilimenti sono elencati sul sito Internet della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare ⁽³⁾. La Croazia ha chiesto che tale termine sia prorogato fino al 30 giugno 2016 per un numero limitato di stabilimenti dei settori delle carni e del latte.
- (4) È opportuno prevedere una proroga delle attuali misure transitorie per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte al fine di concedere loro un periodo supplementare per adeguarsi alle norme di sicurezza alimentare dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽³⁾ http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/establishments-transition-croatia_en.pdf

- (5) Le attuali misure transitorie stabilite nell'allegato V, punto 5, parte II, dell'atto di adesione della Croazia, si applicano fino al 31 dicembre 2015. Al fine di evitare un vuoto giuridico è opportuno che le misure transitorie di cui alla presente decisione si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tali misure dovrebbero essere limitate a un periodo di sei mesi, in quanto l'articolo 42 dell'atto di adesione della Croazia prevede che le misure transitorie si possano applicare solo per un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga ai requisiti specifici di cui all'allegato II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III, sezione I, capitoli II e III, all'allegato III, sezione II, capitoli II e III, all'allegato III, sezione V, capitolo I, e all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte II. A, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli stabilimenti dei settori delle carni e del latte elencati nell'allegato della presente decisione («gli stabilimenti elencati») possono continuare a produrre e a trasformare carni e latte («i prodotti»), fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

1. I prodotti provenienti dagli stabilimenti elencati possono solo:
 - a) essere immessi sul mercato nazionale croato o sui mercati di paesi terzi conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione; o
 - b) essere utilizzati per l'ulteriore trasformazione negli stabilimenti elencati, indipendentemente dalla data di commercializzazione.
2. I prodotti recano un bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.
3. La Croazia utilizza il bollo sanitario o il marchio di identificazione che ha comunicato per iscritto alla Commissione in data 29 giugno 2012, conformemente all'allegato V, punto 5, parte II, paragrafo 3, dell'atto di adesione della Croazia.
4. I paragrafi 1 e 2 si applicano a tutti i prodotti provenienti da stabilimenti integrati di trasformazione di carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e latte, laddove una parte dello stabilimento corrisponda a uno stabilimento elencato.

Articolo 3

La Croazia provvede affinché gli stabilimenti elencati che non rispettano i requisiti specifici di cui all'allegato II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III, sezione I, capitoli II e III, all'allegato III, sezione II, capitoli II e III, all'allegato III, sezione V, capitolo I, e all'allegato III, sezione IX, capitolo I, part II.A, del regolamento (CE) n. 853/2004, cessino la loro attività.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 30 giugno 2016.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco di stabilimenti di trasformazione delle carni

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Via o comune/città/regione
1.	HR 14	IMES — MESNA INDUSTRIJA d.o.o.	Ulica Katarine Zrinske 9, Samobor, Zagrebačka
2.	HR 405	KARLO — TOMISLAV, obrt proizvodnju i preradu mesa, trgovinu i ugostiteljstvo	Bistrec 16, Lug Samoborski, Bregana, Zagrebačka
3.	HR 811	VUGRINEC d.o.o.	A. Mihanovića 44, Kraj Gornji, Dubravica, Zagrebačka
4.	HR 895	JADRI TRADE d.o.o.	Švica 152, Otočac, Ličko — senjska
5.	HR 1466	KULINA NOVA SELA d.o.o.	Nova Sela b.b., Nova Sela, Dubrovačko — neretvanska
6.	HR 1526	BERMES d.o.o.	Zagorska 14, Donja Pušća, Zagrebačka

Elenco di stabilimenti di trasformazione del latte

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Via o comune/città/regione
1.	HR 1444	LE — Milk d.o.o.	Ravenski Lemeš b.b., Raven, Križevci, Koprivničko — križevačka

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/159 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 2016**

che stabilisce le procedure per la presentazione delle domande di sovvenzione, delle richieste di pagamento e delle informazioni connesse, in relazione alle misure di emergenza contro gli organismi nocivi per le piante di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 524]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014, agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni riguardo alle misure di emergenza adottate a seguito della conferma della presenza di uno degli organismi nocivi elencati all'articolo 17 di tale regolamento.
- (2) Le notifiche ufficiali di focolai di organismi nocivi sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione a norma degli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione ⁽²⁾. Le informazioni fornite nella notifica ufficiale costituiscono i dati preliminari relativi ai focolai di organismi nocivi.
- (3) Al fine di garantire una sana gestione finanziaria e di disporre rapidamente delle informazioni relative alle misure fitosanitarie adottate dagli Stati membri è opportuno fissare le date entro le quali questi ultimi devono presentare le domande di sovvenzione e le richieste di pagamento e specificare le informazioni che devono essere fornite. Si dovrebbero fornire, in particolare, le prime stime e le previsioni aggiornate delle spese sostenute dagli Stati membri.
- (4) Occorre specificare il tasso da applicare per la conversione delle stime finanziarie e delle richieste di pagamento presentate dagli Stati membri che non usano l'euro come valuta nazionale.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Informazioni preliminari sui costi stimati

Al fine di beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione gli Stati membri trasmettono, entro due mesi dalla conferma ufficiale della presenza di un organismo nocivo in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 652/2014, informazioni preliminari sui focolai dell'organismo nocivo. Le notifiche alla Commissione, secondo quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 2014/917/UE, sono considerate in quanto tali informazioni preliminari.

⁽¹⁾ GUL 189 del 27.6.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l'adozione da parte degli Stati membri (GUL 360 del 17.12.2014, pag. 59).

Entro sei mesi dalla conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo gli Stati membri trasmettono alla Commissione una domanda di sovvenzione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014 per mezzo di un documento in formato elettronico secondo il modello di cui all'allegato I della presente decisione.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- a) i costi operativi stimati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 652/2014;
- b) i costi stimati dei contratti di servizi con terzi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 652/2014;
- c) i costi stimati dell'indennizzo ai proprietari e agli operatori di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 652/2014;
- d) se del caso, una stima degli altri costi essenziali per l'eradicazione dell'organismo nocivo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 652/2014, con debita giustificazione allegata.

Successivamente alla trasmissione delle informazioni di cui al secondo comma, gli Stati membri trasmettono ogni tre mesi informazioni aggiornate sui costi di cui al medesimo comma.

Le domande di sovvenzione per i costi stimati, reputati essenziali per l'eradicazione e/o il contenimento di un organismo nocivo, per i quali una domanda è già stata presentata negli anni precedenti, dovrebbero contenere la versione aggiornata dell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Richieste di pagamento

Entro sei mesi dalla data limite fissata nella decisione di finanziamento annuale o dalla conferma del completamento dell'eradicazione e/o del contenimento dell'organismo nocivo, a seconda di quale dei due termini sia anteriore, gli Stati membri presentano alla Commissione:

- a) la richiesta di pagamento dei costi ammissibili sostenuti, utilizzando un documento in formato elettronico secondo il modello di cui all'allegato II della presente decisione;
- b) una relazione tecnica secondo l'allegato III della presente decisione.

Articolo 3

Tasso di conversione

Laddove gli importi dei costi stimati o delle spese sostenute da uno Stato membro siano in una valuta diversa dall'euro, lo Stato membro interessato li converte in euro applicando il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda di sovvenzione è presentata dallo Stato membro.

Articolo 4

Applicabilità

La presente decisione si applica ai focolai di organismi nocivi notificati alla Commissione a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO I

A. ERADICAZIONE

BILANCIO PRELIMINARE			
Entro sei mesi dalla conferma ufficiale dell'insorgenza del focolaio primario dell'organismo nocivo e successivamente ogni due mesi.			
Inviare a: SANTE-G5-EMERGENCY-PLANT-HEALTH@ec.europa.eu			
Primo invio	<input type="text"/>		
Aggiornamento	<input type="text"/>		
Per il periodo da	GG/MM/AA	a	GG/MM/AA
Riferimento del focolaio	SM/Organismo nocivo/Anno	Regione	<input type="text"/>
Notifica EUROPHYT	<input type="text"/>		
Referente per questo bilancio:	<input type="text"/>		
Telefono:	<input type="text"/>		
Indirizzo e-mail	<input type="text"/>		

Costi diretti			Importo totale (In euro, IVA esclusa)
Misure ammissibili	Tipo	Costi (costo del lavoro, trattamenti, trappole ecc.)	
<i>Costi ammissibili [articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014]</i>			
A. Costi operazionali sostenuti per le azioni connesse a:			
1. Costo del personale			
2. Costi di noleggio delle apparecchiature			
3. Costi dei materiali di consumo			
4. Costi dei materiali			
5. Prodotti per il trattamento			
6. Campionamento			
7. Esami di laboratorio			
B. Costi dei contratti di servizi per l'esecuzione di una parte delle misure:			
1. Contratti di servizi con terzi			
C. Costi di indennizzo ai proprietari per quanto riguarda il tipo di trattamento:			
1. Trattamento			
2. Distruzione di piante/alberi			
3. Prodotti vegetali			
4. Pulizia e disinfezione			
D. Altri tipi di misure (si prega di giustificare il tipo e il costo)			
Totale parziale:			EUR —
Costi indiretti - Spese generali 7 % -			Importo totale (In euro, IVA esclusa)
Spese generali relative ai costi diretti, diversi dall'indennizzo			
Totale parziale:			EUR —
TOTALE			
Data:	GG/MM/AA		
Nome del responsabile:			
Firma:			

B. CONTENIMENTO

BILANCIO PRELIMINARE			
Entro sei mesi dalla conferma ufficiale dell'insorgenza del focolaio primario dell'organismo nocivo e successivamente ogni due mesi.			
Inviare a: SANTE-G5-EMERGENCY-PLANT-HEALTH@ec.europa.eu			
Primo invio	<input type="text"/>		
Aggiornamento	<input type="text"/>		
Per il periodo da	<input type="text" value="GG/MM/AA"/>	a	<input type="text" value="GG/MM/AA"/>
Riferimento del focolaio	<input type="text" value="SM/Organismo nocivo/Anno"/>	Regione	<input type="text"/>
Notifica EUROPHYT	<input type="text"/>		
Referente per questo bilancio:	<input type="text"/>		
Telefono:	<input type="text"/>		
Indirizzo e-mail	<input type="text"/>		

Costi diretti			Importo totale (In euro, IVA esclusa)
Misure ammissibili	Tipo	Costi (costo del lavoro, trattamenti, trappole ecc.)	
<i>Costi ammissibili [articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE)n. 652/2014]</i>			
A. Costi operazionali sostenuti per le azioni connesse a:			
1. Costo del personale			
2. Costi di noleggio delle apparecchiature			
3. Costi dei materiali di consumo			
4. Costo dei materiali			
5. Prodotti per il trattamento			
6. Campionamento			
7. Esami di laboratorio			
B. Costi dei contratti di servizi per l'esecuzione di una parte delle misure:			
1. Contratti di servizi con terzi			
C. Costi di indennizzo ai proprietari per quanto riguarda il tipo di trattamento:			
1. Trattamento			
2. Distruzione di piante/alberi			
3. Prodotti vegetali			
4. Pulizia e disinfezione			
D. Altri tipi di misure (si prega di giustificare il tipo e il costo)			
Totale parziale:			EUR —
Costi indiretti - Spese generali 7 % -			Importo totale (In euro, IVA esclusa)
Spese generali relative ai costi diretti, diversi dall'indennizzo			
Totale parziale:			EUR —
TOTALE			
Data:	GG/MM/AA		
Nome del responsabile:			
Firma:			

C. ALTRE MISURE

BILANCIO PRELIMINARE			
Entro sei mesi dalla conferma ufficiale dell'insorgenza del focolaio primario dell'organismo nocivo e successivamente ogni due mesi.			
Inviare a: SANTE-G5-EMERGENCY-PLANT-HEALTH@ec.europa.eu			
Primo invio	<input type="text"/>		
Aggiornamento	<input type="text"/>		
Per il periodo da	<input type="text" value="GG/MM/AA"/>	a	<input type="text" value="GG/MM/AA"/>
Riferimento del focolaio	<input type="text" value="SM/Organismo nocivo/Anno"/>	Regione	<input type="text"/>
Notifica EUROPHYT	<input type="text"/>		
Referente per questo bilancio:	<input type="text"/>		
Telefono:	<input type="text"/>		
Indirizzo e-mail	<input type="text"/>		

Costi diretti			Importo totale (In euro, IVA esclusa)
Misure ammissibili	Tipo	Costi (costo del lavoro, trattamenti, trappole ecc.)	
<i>Costi ammissibili [articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014]</i>			
A. Costi operazionali sostenuti per le azioni connesse a:			
1. Costo del personale			
2. Costi di noleggio delle apparecchiature			
3. Costi dei materiali di consumo			
4. Costo dei materiali			
5. Prodotti per il trattamento			
6. Campionamento			
7. Esami di laboratorio			
B. Costi dei contratti di servizi per l'esecuzione di una parte delle misure:			
1. Contratti di servizi con terzi			
C. Costi di indennizzo ai proprietari per quanto riguarda il tipo di trattamento:			
1. Trattamento			
2. Distruzione di piante/alberi			
3. Prodotti vegetali			
4. Pulizia e disinfezione			
D. Altri tipi di misure (si prega di giustificare il tipo e il costo)			
Totale parziale:			EUR —
Costi indiretti - Spese generali 7 % -			Importo totale (In euro, IVA esclusa)
Spese generali relative ai costi diretti, diversi dall'indennizzo			
Totale parziale:			EUR —
TOTALE			
Data:	GG/MM/AA		
Nome del responsabile:			
Firma:			

ALLEGATO II

A. ERADICAZIONE

RICHIESTA DI PAGAMENTO			
Inviare a: SANTE-G5-EMERGENCY-PLANT-HEALTH@ec.europa.eu			
Primo invio	<input type="text"/>		
Per il periodo da	<input type="text" value="GG/MM/AA"/>	a	<input type="text" value="GG/MM/AA"/>
Riferimento del focolaio	<input type="text" value="SM/Organismo nocivo/Anno"/>	Regione	<input type="text"/>
Notifica EUROPHYT	<input type="text"/>		
Referente per questo bilancio:	<input type="text"/>		
Telefono:	<input type="text"/>		
Indirizzo e-mail	<input type="text"/>		

Costi diretti			Importo totale (In euro, IVA esclusa)
Misure ammissibili	Tipo	Costi (costo del lavoro, trattamenti, trappole ecc.)	
<i>Costi ammissibili [articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014]</i>			
A. Costi operazionali sostenuti per le azioni connesse a:			
1. Costo del personale			
2. Costi di noleggio delle apparecchiature			
3. Costi dei materiali di consumo			
4. Costi dei materiali			
5. Prodotti per il trattamento			
6. Campionamento			
7. Esami di laboratorio			
B. Costi dei contratti di servizi per l'esecuzione di una parte delle misure:			
1. Contratti di servizi con terzi			
C. Costi di indennizzo ai proprietari per quanto riguarda il tipo di trattamento:			
1. Trattamento			
2. Distruzione di piante/alberi			
3. Prodotti vegetali			
4. Pulizia e disinfezione			
D. Altri tipi di misure (si prega di giustificare il tipo e il costo)			
Totale parziale:			EUR —
Spese generali relative ai costi diretti, diversi dall'indennizzo (7 %)			
Totale parziale:			EUR —
TOTALE			

Dichiarazione del beneficiario

Queste spese sono state effettivamente sostenute e contabilizzate con esattezza; le spese di cui sopra corrispondono alle risorse impiegate per l'attività e tali risorse erano ragionevoli e necessarie per svolgerla;

1. i costi sono stati sostenuti e rientrano nella definizione di costi ammissibili;
2. tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sono disponibili a fini di ispezione;
3. per la presente azione non è stato chiesto alcun altro contributo dell'Unione e tutte le entrate derivanti da operazioni condotte per tale azione sono dichiarate alla Commissione;
4. si applicano procedure di controllo, in particolare per verificare l'esattezza degli importi dichiarati e per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità.

Data:

Firma:

Nome del responsabile:

B. CONTENIMENTO

RICHIESTA DI PAGAMENTO			
Inviare a: SANTE-G5-EMERGENCY-PLANT-HEALTH@ec.europa.eu			
Primo invio	<input type="text"/>		
Per il periodo da	<input type="text" value="GG/MM/AA"/>	a	<input type="text" value="GG/MM/AA"/>
Riferimento del focolaio	<input type="text" value="SM/Organismo nocivo/Anno"/>	Regione	<input type="text"/>
Notifica EUROPHYT	<input type="text"/>		
Referente per questo bilancio:	<input type="text"/>		
Telefono:	<input type="text"/>		
Indirizzo e-mail	<input type="text"/>		

Costi diretti			Importo totale (In euro, IVA esclusa)
Misure ammissibili	Tipo	Costi (costo del lavoro, trattamenti, trappole ecc.)	
<i>Costi ammissibili [articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014]</i>			
A. Costi operazionali sostenuti per le azioni connesse a:			
1. Costo del personale			
2. Costi di noleggio delle apparecchiature			
3. Costi dei materiali di consumo			
4. Costi dei materiali			
5. Prodotti per il trattamento			
6. Campionamento			
7. Esami di laboratorio			
B. Costi dei contratti di servizi per l'esecuzione di una parte delle misure:			
1. Contratti di servizi con terzi			
C. Costi di indennizzo ai proprietari per quanto riguarda il tipo di trattamento:			
1. Trattamento			
2. Distruzione di piante/alberi			
3. Prodotti vegetali			
4. Pulizia e disinfezione			
D. Altri tipi di misure (si prega di giustificare il tipo e il costo)			
Totale parziale:			EUR —
Spese generali relative ai costi diretti, diversi dall'indennizzo (7 %)			
Totale parziale:			EUR —
TOTALE			

Dichiarazione del beneficiario

Queste spese sono state effettivamente sostenute e contabilizzate con esattezza; le spese di cui sopra corrispondono alle risorse impiegate per l'attività e tali risorse erano ragionevoli e necessarie per svolgerla;

1. i costi sono stati sostenuti e rientrano nella definizione di costi ammissibili;
2. tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sono disponibili a fini di ispezione;
3. per la presente azione non è stato chiesto alcun altro contributo dell'Unione e tutte le entrate derivanti da operazioni condotte per tale azione sono dichiarate alla Commissione;
4. si applicano procedure di controllo, in particolare per verificare l'esattezza degli importi dichiarati e per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità.

Data:

Firma:

Nome del responsabile:

C. ALTRE MISURE

RICHIESTA DI PAGAMENTO			
Inviare a: SANTE-G5-EMERGENCY-PLANT-HEALTH@ec.europa.eu			
Primo invio	<input type="text"/>		
Per il periodo da	<input type="text" value="GG/MM/AA"/>	a	<input type="text" value="GG/MM/AA"/>
Riferimento del focolaio	<input type="text" value="SM/Organismo nocivo/Anno"/>	Regione	<input type="text"/>
Notifica EUROPHYT	<input type="text"/>		
Referente per questo bilancio:	<input type="text"/>		
Telefono:	<input type="text"/>		
Indirizzo e-mail	<input type="text"/>		

Costi diretti			Importo totale (In euro, IVA esclusa)
Misure ammissibili	Tipo	Costi (costo del lavoro, trattamenti, trappole ecc.)	
<i>Costi ammissibili [articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014]</i>			
A. Costi operazionali sostenuti per le azioni connesse a:			
1. Costo del personale			
2. Costi di noleggio delle apparecchiature			
3. Costi dei materiali di consumo			
4. Costi dei materiali			
5. Prodotti per il trattamento			
6. Campionamento			
7. Esami di laboratorio			
B. Costi dei contratti di servizi per l'esecuzione di una parte delle misure:			
1. Contratti di servizi con terzi			
C. Costi di indennizzo ai proprietari per quanto riguarda il tipo di trattamento:			
1. Trattamento			
2. Distruzione di piante/alberi			
3. Prodotti vegetali			
4. Pulizia e disinfezione			
D. Altri tipi di misure (si prega di giustificare il tipo e il costo)			
Totale parziale:			EUR —
Spese generali relative ai costi diretti, diversi dall'indennizzo (7 %)			
Totale parziale:			EUR —
TOTALE			

Dichiarazione del beneficiario

Queste spese sono state effettivamente sostenute e contabilizzate con esattezza; le spese di cui sopra corrispondono alle risorse impiegate per l'attività e tali risorse erano ragionevoli e necessarie per svolgerla;

1. i costi sono stati sostenuti e rientrano nella definizione di costi ammissibili;
2. tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sono disponibili a fini di ispezione;
3. per la presente azione non è stato chiesto alcun altro contributo dell'Unione e tutte le entrate derivanti da operazioni condotte per tale azione sono dichiarate alla Commissione;
4. si applicano procedure di controllo, in particolare per verificare l'esattezza degli importi dichiarati e per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità.

Data:

Firma:

Nome del responsabile:

ALLEGATO III

La relazione tecnica deve contenere i seguenti elementi:

1. La data di inizio e la data di fine dell'attuazione delle misure.
 2. Una descrizione delle misure tecniche attuate, con le cifre principali.
 3. Mappe epidemiologiche (mappe della zona delimitata, della zona del focolaio ecc.).
 4. Informazioni dettagliate in merito al raggiungimento dell'eradicazione, del contenimento o altre misure a seguito dell'applicazione delle misure in questione.
 5. I risultati delle indagini epidemiologiche.
 6. Altri documenti pertinenti.
-

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/160 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 2016****relativa all'approvazione del sistema Toyota Motor Europe di illuminazione esterna efficiente mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il fabbricante Toyota Motor Europe NV/SA (il «richiedente») ha presentato il 15 aprile 2015 una richiesta di approvazione di un sistema di illuminazione esterna efficiente che utilizza diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa. La completezza della domanda è stata valutata conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione ⁽²⁾. La Commissione ha individuato l'assenza di alcune informazioni rilevanti nella domanda originale e ha chiesto al richiedente di completarla. Il 26 maggio 2015 il richiedente ha fornito le informazioni mancanti. La domanda è stata ritenuta completa e il suo periodo di valutazione da parte della Commissione è iniziato il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento delle informazioni complete, ovvero il 27 maggio 2015.
- (2) La domanda è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida tecniche per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 «linee guida tecniche», versione febbraio 2013) ⁽³⁾.
- (3) La domanda fa riferimento a un sistema di illuminazione esterna efficiente che comprende proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti, luci di posizione anteriori, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione posteriori, luci di illuminazione della targa e luci di retromarcia muniti di LED.
- (4) La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella domanda dimostrino che sono stati soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
- (5) Il richiedente ha dimostrato che la percentuale di autovetture nuove immatricolate nell'anno di riferimento 2009 che utilizzavano i LED per i proiettori anabbaglianti, i proiettori abbaglianti, le luci di posizione anteriori, i fendinebbia anteriori, i fendinebbia posteriori, gli indicatori di direzione anteriori, gli indicatori di direzione posteriori, le luci di retromarcia e le luci di illuminazione della targa era inferiore al 3 %. A tal fine il richiedente fa riferimento alle linee guida tecniche, che contengono la sintesi della relazione concernente l'iniziativa «Light Sight Safety» del CLEPA. Il richiedente ha utilizzato funzioni predefinite e dati medi in linea con l'approccio semplificato specificato nelle linee guida tecniche (versione febbraio 2013).
- (6) In conformità all'approccio semplificato descritto nelle linee guida tecniche, il richiedente ha utilizzato dei dispositivi di illuminazione alogeni come tecnologia di riferimento per dimostrare la capacità di riduzione delle emissioni di CO₂ del sistema di illuminazione esterna efficiente mediante l'uso di LED nei proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti, luci di posizione anteriori, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione posteriori, luci di illuminazione della targa e luci di retromarcia.

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

⁽³⁾ <https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f>

- (7) Il richiedente ha fornito un metodo di prova per accertare la riduzione di CO₂ che comprende formule conformi a quelle indicate nelle linee guida tecniche per un approccio semplificato alle funzioni di illuminazione. La Commissione ritiene che il metodo di prova fornisca risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, accertando in maniera realistica, e sulla base di validi dati statistici, la riduzione delle emissioni di CO₂ per effetto della tecnologia innovativa, come previsto dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
- (8) Alla luce di quanto esposto la Commissione ritiene che il richiedente abbia dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta mediante l'uso di un sistema di illuminazione esterna efficiente che comprende proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti, luci di posizione anteriori, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori e luci di illuminazione della targa è almeno pari a 1 g di CO₂/km. Inoltre, occorre pertanto concludere che un sistema di illuminazione esterna efficiente, che comprende non soltanto le luci sopra indicate ma anche gli indicatori di direzione anteriori, gli indicatori di direzione posteriori, le luci di retromarcia muniti di LED o una diversa e appropriata combinazione di tali luci, potrebbe ottenere una riduzione di CO₂ almeno pari a 1 g CO₂/km.
- (9) Dato che l'attivazione dei dispositivi di illuminazione esterna non è richiesta per la prova di omologazione sulle emissioni di CO₂ di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione ⁽²⁾, la Commissione reputa che le funzioni di illuminazione in questione non siano coperte dal normale ciclo di prova.
- (10) L'attivazione delle funzioni di illuminazione in esame è obbligatoria al fine di garantire il funzionamento sicuro dei veicoli e di conseguenza non dipende da una scelta operata dal conducente. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il fabbricante sia responsabile per la riduzione delle emissioni di CO₂ dovute all'uso della tecnologia innovativa.
- (11) La Commissione ha accertato che la relazione di verifica è stata preparata dalla Vehicle Certification Agency (VCA), organismo indipendente e certificato, e che essa corrobora le conclusioni riportate nella domanda.
- (12) Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l'approvazione della tecnologia innovativa in questione.
- (13) Qualsiasi fabbricante che intenda beneficiare di una riduzione delle sue emissioni specifiche medie di CO₂ al fine di soddisfare l'obiettivo per le emissioni specifiche attraverso un risparmio di CO₂ derivante dall'uso della tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione deve, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, fare riferimento alla presente decisione nella sua domanda di scheda di omologazione CE per i veicoli interessati.
- (14) Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, è necessario specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione di esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il sistema di illuminazione esterna efficiente che comprende proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti, luci di posizione anteriori, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione posteriori, luci di illuminazione della targa e luci di retromarcia muniti di diodi a emissione di luce (LED), destinato ad essere utilizzato nei veicoli di categoria M₁, è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

2. La riduzione delle emissioni di CO₂ realizzata grazie al sistema di illuminazione esterna efficiente che include l'insieme o un'appropriata combinazione delle funzioni di illuminazione di cui al paragrafo 1, è determinata applicando il metodo descritto nell'allegato.
3. Il codice individuale di ecoinnovazione da inserire nella documentazione di omologazione da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione di esecuzione è «15».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

1. Metodo di prova — Introduzione

Al fine di determinare le riduzioni delle emissioni di CO₂ conseguibili con un sistema di illuminazione esterna efficiente che include l'insieme o un'appropriata combinazione di proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti, luci di posizione anteriori, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione posteriori, luci di illuminazione della targa e luci di retromarcia muniti di diodi a emissione di luce (LED) in un veicolo di categoria M₁, è necessario stabilire quanto segue:

- a) le condizioni di prova;
- b) la procedura di prova;
- c) le formule per calcolare la riduzione delle emissioni di CO₂;
- d) le formule per calcolare la deviazione standard;
- e) la determinazione della riduzione delle emissioni di CO₂ ai fini della certificazione da parte delle autorità di omologazione.


2. Condizioni di prova

Si applicano le disposizioni del regolamento UN/ECE n. 112 ⁽¹⁾ recante disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei proiettori per autoveicoli che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED. Per determinare il consumo di energia, occorre fare riferimento al punto 6.1.4 del regolamento UN/ECE n. 112, e all'allegato 10, punti 3.2.1 e 3.2.2, dello stesso regolamento.

3. Procedura di prova

Le misurazioni devono essere effettuate come illustrato nella figura. Devono essere utilizzate le apparecchiature seguenti:

- un'unità di alimentazione (ossia, un alimentatore a tensione variabile),
- due multimetri digitali, uno per misurare la corrente continua, l'altro per misurare la tensione di corrente continua. Nella figura l'impianto di prova mostra la possibilità di integrare nell'unità di alimentazione il multimetro per misurare la corrente continua



In totale devono essere eseguite 5 misurazioni della corrente a una tensione di 13,2V per ciascun tipo di illuminazione utilizzata nel veicolo (ossia proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti, luci di posizione anteriori, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione posteriori, luci di illuminazione della targa e luci di retromarcia). I moduli LED attivati da un congegno elettronico di comando della sorgente luminosa vanno misurati in base alle istruzioni del richiedente.

In alternativa, si possono eseguire altre misurazioni della corrente a ulteriori tensioni. Il fabbricante deve consegnare all'autorità di omologazione una documentazione certificata riguardo la necessità di eseguire ulteriori misurazioni. In totale, devono essere eseguite 5 misurazioni della corrente a ciascuna di queste ulteriori tensioni.

L'esatta tensione installata e la corrente misurata devono essere registrate al quarto decimale.

⁽¹⁾ E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 — E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9 gennaio 2013.

4. Formule

Per determinare la riduzione delle emissioni di CO₂ e stabilire se il valore soglia di 1 g CO₂/km è raggiunto occorre procedere secondo le fasi indicate in appresso:

Fase 1: Calcolo del risparmio di energia

Fase 2: Calcolo del risparmio di CO₂

Fase 3: Calcolo dell'errore riguardo il risparmio di CO₂

Fase 4: Verifica del valore soglia

4.1 Calcolo del risparmio di energia

Per ciascuna delle 5 misurazioni l'energia consumata si calcola moltiplicando la tensione installata per l'intensità della corrente misurata. Quando vengono utilizzati un motore passo-passo o una centralina elettronica per l'alimentazione dei proiettori LED, il carico elettrico di questa parte costitutiva deve essere escluso dalla misurazione. Ne risulteranno 5 valori. Ogni valore deve essere espresso al quarto decimale. Successivamente occorre calcolare il valore medio dell'energia consumata, che equivale alla somma dei 5 valori summenzionati diviso 5.

I risparmi di energia che ne derivano sono calcolati con la seguente formula:

formula (1):

$$\Delta P = P_{\text{baseline}} - P_{\text{eco-innovation}}$$

dove:

ΔP risparmio energetico [W];

P_{baseline} consumo elettrico del tipo di illuminazione di riferimento, indicato nella Tabella 1 [W];

$P_{\text{eco-innovation}}$ valore medio del consumo energetico dell'ecoinnovazione [W].

Tabella 1

Requisiti del consumo di corrente per differenti tipi di illuminazione di riferimento

Tipo di illuminazione	Consumo elettrico totale [W]
Proiettori anabbaglianti	137
Proiettori abbaglianti	150
Luci di posizione anteriori	12
Targa	12
Fendinebbia anteriore	124
Fendinebbia posteriore	26
Indicatore di direzione anteriore	13
Indicatore di direzione posteriore	13
Luce di retromarcia	52

4.2 Calcolo del risparmio di CO₂

Il risparmio totale di CO₂ della tecnologia innovativa (sistema di illuminazione esterna efficiente) deve essere calcolato applicando le formule (2), (3) e (4).

Per un veicolo a benzina:

Formula (2):

$$C_{CO_2} = \left(\sum_{j=1}^m \Delta P_j \cdot UF_j \right) \cdot V_{Pe-P} / \eta_A \cdot CF_P / v$$

Per un veicolo diesel:

Formula (3)

$$C_{CO_2} = \left(\sum_{j=1}^m \Delta P_j \cdot UF_j \right) \cdot V_{Pe-D} / \eta_A \cdot CF_D / v$$

Per un veicolo a benzina con turbocompressore:

Formula (4)

$$C_{CO_2} = \left(\sum_{j=1}^m \Delta P_j \cdot UF_j \right) \cdot V_{Pe-PT} / \eta_A \cdot CF_P / v$$

Queste formule rappresentano il risparmio totale di CO₂ della tecnologia innovativa (sistema di illuminazione esterna efficiente) espresso in gCO₂/km.

I dati da inserire per le formule (2), (3) e (4) sono i seguenti:

ΔP_j	energia elettrica risparmiata in W del tipo di illuminazione j, risultato della fase 1
UF_j	fattore di utilizzazione del tipo di illuminazione j, specificato nella tabella 2
m	numero dei tipi di illuminazione nel pacchetto della tecnologia innovativa
v	velocità media di guida del NEDC (Nuovo ciclo di guida europeo), pari a 33,58 km/h
V_{Pe-P}	consumo di energia effettiva per veicoli a benzina, pari a 0,264 l/kWh
V_{Pe-D}	consumo di energia effettiva per veicoli diesel, pari a 0,22 l/kWh
V_{Pe-PT}	consumo di energia effettiva per veicoli a benzina con turbocompressore, pari a 0,28 l/kWh
η_A	efficienza dell'alternatore, pari a 0,67
CF_P	fattore di conversione per la benzina, pari a 2 330 gCO ₂ /l
CF_D	fattore di conversione per il diesel, pari a 2 640 gCO ₂ /l

Tabella 2

Fattore di utilizzazione per differenti tipi di illuminazione

Tipo di illuminazione	Fattore di utilizzazione (TU)
Proiettori anabbaglianti	0,33
Proiettori abbaglianti	0,03
Luci di posizione anteriori	0,36

Tipo di illuminazione	Fattore di utilizzazione (TU)
Targa	0,36
Fendinebbia anteriore	0,01
Fendinebbia posteriore	0,01
Indicatore di direzione anteriore	0,15
Indicatore di direzione posteriore	0,15
Luce di retromarcia	0,01

4.3 Calcolo dell'errore statistico riguardo il risparmio di CO₂

L'errore statistico nella riduzione delle emissioni di CO₂ è determinato in due fasi. Nella prima fase il valore dell'errore per l'energia è determinato come una deviazione standard equivalente a un intervallo di confidenza del 68 % attorno al valore medio.

A tal fine occorre utilizzare la formula (5).

Formula (5):

$$s_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

dove:

$s_{\bar{x}}$ deviazione standard della media del campione [W]

x_i dati campione [W]

\bar{x} media dei dati campione [W]

n numero di osservazioni del campione, pari a 5

L'errore nella riduzione delle emissioni di CO₂ per i veicoli alimentati a benzina, benzina con turbocompressore e diesel è successivamente determinato mediante la legge della propagazione degli errori, che è espressa nella formula (6).

Formula (6):

$$s_{C_{CO_2}} = \sqrt{\sum_{j=1}^m \left(\frac{\partial C_{CO_2}}{\partial P_j} \Big|_{P_j=\bar{P}_j} \cdot s_{\bar{P}_j} \right)^2}$$

dove:

$s_{C_{CO_2}}$ Deviazione standard del risparmio totale di CO₂ [gCO₂/km]

$\frac{\partial C_{CO_2}}{\partial P_j} \Big|_{P_j=\bar{P}_j}$ Sensibilità del risparmio calcolato di CO₂ in relazione a P_j

$s_{\bar{P}_j}$ Deviazione standard di \bar{P}_j [W]

m Numero dei tipi di illuminazione nel pacchetto della tecnologia innovativa

La sostituzione della formula (2) nella formula (6) risulta nella formula (7) per il calcolo dell'errore nella riduzione delle emissioni di CO₂ nei veicoli a benzina.

Formula (7)

$$s_{c_{CO_2}} = 0,0273 \text{ gCO}_2/\text{kmW} \cdot \sqrt{\sum_{j=1}^m (UF_j \cdot s_{\bar{p}_j})^2}$$

La sostituzione della formula (3) nella formula (6) risulta nella formula (8) per il calcolo dell'errore nella riduzione delle emissioni di CO₂ nei veicoli diesel.

Formula (8):

$$s_{c_{CO_2}} = 0,0258 \text{ gCO}_2/\text{kmW} \cdot \sqrt{\sum_{j=1}^m (UF_j \cdot s_{\bar{p}_j})^2}$$

La sostituzione della formula (4) nella formula (6) risulta nella formula (9) per il calcolo dell'errore nella riduzione delle emissioni di CO₂ nei veicoli a benzina con turbocompressore.

Formula (9):

$$s_{c_{CO_2}} = 0,0290 \text{ gCO}_2/\text{kmW} \cdot \sqrt{\sum_{j=1}^m (UF_j \cdot s_{\bar{p}_j})^2}$$

4.4 Verifica del valore soglia

Al fine di dimostrare che la soglia di 1,0 g CO₂/km è superata in modo statisticamente rilevante si deve utilizzare la formula (10) riportata di seguito.

Formula (10):

$$MT = 1,0 \text{ gCO}_2/\text{km} \leq C_{CO_2} - s_{c_{CO_2}}$$

dove:

MT: soglia minima (Minimum Threshold) [gCO₂/km]

C_{CO₂}: riduzione totale delle emissioni di CO₂ [g CO₂/km], che deve essere espressa al quarto decimale

s_{c_{CO₂}}: deviazione standard del risparmio totale di CO₂ [g CO₂/km], che deve essere espressa al quarto decimale

Quando la riduzione totale delle emissioni di CO₂ della tecnologia innovativa (sistema di illuminazione esterna efficiente), che risulta dall'applicazione della formula (10), è al di sotto della soglia specificata nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, si applica l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma di tale regolamento.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT